



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 indicante gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate come risulta modificato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 19 febbraio 1997, concernente l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione della difesa come risulta aggiornato dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 e la conseguente direttiva tecnica applicativa della Direzione generale della sanità militare del 14 febbraio 2008;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 5 novembre 1997, concernente le modalità per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli allievi marescialli dell'Esercito;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le norme in materia di obiezione di coscienza come risulta modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente le disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico ed avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2 della citata legge n. 380/1999;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della citata legge n. 380/1999, concernente le norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare che prevede, tra l'altro, la possibilità di indicare nei bandi di concorso gli specifici requisiti psico-fisici che i candidati devono possedere in relazione alle esigenze d'impiego;

- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti e di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331, come risulta modificato dai decreti legislativi 31 luglio 2003, n. 236 e 19 agosto 2005, n. 197;
- VISTO** il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente la disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente le modifiche al regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, riguardante l'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 modificato dal decreto dirigenziale 30 agosto 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO** il decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1, concernente le disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 13 aprile 2006, n. 203 con il quale è stato adottato il regolamento recante l'identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- VISTO** il foglio n. 116/5/1100/46.51 del 18 giugno 2009 con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entità massime dei reclutamenti autorizzate dal Capo di Stato maggiore della difesa per il 2010;
- CONSIDERATO** che nell'organico del ruolo dei marescialli dell'Esercito sono disponibili 160 posti di cui 112 da ricoprire mediante concorso pubblico e superamento di apposito corso della durata di due anni;
- VISTO** il foglio n. 4827 Cod. id. RESTAV2 – Ind. cl. 05.02.11/03 del 17 novembre 2009 dello Stato maggiore dell'Esercito concernente le modalità per l'effettuazione del concorso per allievi marescialli dell'Esercito e successive modificazioni;

- RAVVISATA** l'esigenza di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 13° corso biennale (2010–2012) di 112 allievi marescialli dell'Esercito;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

D E C R E T A

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al 13° corso biennale (2010–2012) di 112 allievi marescialli dell'Esercito.
2. Con successivo decreto dirigenziale sarà fissata la percentuale di posti riservati agli aventi titolo di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione delle leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale.
4. Avverso il presente bando è ammesso, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale:
 - a) entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso da organo centrale dello Stato, la competenza è del TAR del Lazio con sede in Roma (articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
 - b) entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso coloro che:
 - a) siano cittadini italiani, compresi quelli non appartenenti alla Repubblica;
 - b) godano dei diritti civili e politici;
 - c) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
 - d) non siano incorsi nel proscioglimento d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato;
 - e) abbiano, se minorenni, il consenso di chi eserciti la potestà o la tutela;
 - f) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari secondo le vigenti disposizioni o siano in grado di conseguirlo entro il 2010. I candidati in possesso di un titolo di studio avente durata quadriennale devono aver superato anche l'anno integrativo o essere in grado di superarlo entro il 2010. I diplomi rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, se firmati dai capi delle scuole stesse, sono validi solo previa legalizzazione di detta firma a cura del provveditore agli studi. L'ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso al titolo sopraindicato e gli interessati dovranno allegare una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta;

- g) siano in possesso dei requisiti di moralità e condotta incensurabili previsti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 per l'assunzione nell'Amministrazione della difesa;
 - h) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il 26° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che hanno già prestato e completato il servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni qualunque sia stato il grado da loro rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
 - i) se concorrenti di sesso maschile:
 - 1) non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile ai sensi della legge 2 agosto 2007, n. 130;
 - 2) abbiano la statura non inferiore a m. 1,65;
 - l) se concorrenti di sesso femminile abbiano la statura non inferiore a m. 1,61.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al comma 1, lettere f) ed i), numero 2) per i concorrenti di sesso maschile e lettera l) per i concorrenti di sesso femminile, devono:
 - a) non aver superato il 28° anno di età;
 - b) non aver riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
 - c) essere in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
 3. Per l'ammissione alla frequenza del corso per allievi marescialli tutti i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego negli incarichi relativi al grado nonché nelle categorie e specialità di assegnazione previste nel ruolo marescialli dell'Esercito. Tale idoneità sarà accertata con le modalità indicate negli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto.
 4. I requisiti chiesti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3 e, fatta eccezione per l'età, dovranno essere mantenuti per tutta la durata del procedimento concorsuale pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata.
 5. I concorrenti di sesso femminile che non potranno completare le prove o gli accertamenti previsti nel presente bando perchè in stato di gravidanza, saranno esclusi dal concorso nel caso in cui tale stato persista nei venti giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria finale di merito.
 6. Tutti i candidati parteciperanno con riserva alla prova e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Articolo 3

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:
 - a) redatta in carta semplice secondo il modello riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello stesso. Il modello di domanda è disponibile sul sito internet www.difesa.it/concorsi ovvero sul sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati che alla data

di scadenza della presentazione delle domande sono minorenni dovranno allegare alla domanda di partecipazione l'atto di assenso, conforme all'allegato B, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore (al predetto documento dovrà inoltre essere allegata copia di un documento di riconoscimento dei sottoscrittori);

- b) firmata per esteso dal candidato. La firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione renderà la domanda irricevibile;
 - c) spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2^a Divisione – 1^a Sezione “13° concorso allievi marescialli dell'Esercito”, casella postale n. 15318 – Ufficio poste italiane, 00143 Roma Laurentino, entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale (a tal fine farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante). Se il trentesimo giorno è festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di procedura civile. Sulla ricevuta di accettazione della raccomandata e sull'avviso di ricevimento dovrà essere indicato “13° Esercito”.
2. I candidati militari in servizio hanno l'obbligo di consegnare al comando di appartenenza, entro tre giorni dalla spedizione, copia della domanda di partecipazione al concorso unitamente alla copia della ricevuta di accettazione della raccomandata. Il comando provvederà agli adempimenti previsti al successivo articolo 4.
 3. I residenti all'estero o che si trovano all'estero per motivi diversi possono presentare la domanda, entro i termini stabiliti, all'Autorità diplomatica o consolare che ne curerà l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità diplomatica o consolare.
 4. I militari in servizio impiegati all'estero devono presentare, entro i termini stabiliti, la domanda di partecipazione al comando di appartenenza, che provvederà all'inoltro alla Direzione generale per il personale militare entro il terzo giorno con il mezzo più celere, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In tal caso per la data di presentazione farà fede quella di assunzione a protocollo del comando ricevente. Una copia della domanda dovrà essere conservata presso il comando per i successivi adempimenti di competenza previsti al successivo articolo 4.
 5. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e alla trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale ed amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 6. Variazioni riguardanti esclusivamente i dati anagrafici indicati nella domanda di partecipazione dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2^a Divisione – 1^a Sezione, viale dell'Esercito, 186 – 00143 Roma (fax numero 06517052766) con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. Integrazioni della domanda riguardanti titoli di merito e/o di preferenza saranno ritenute valide solo se trasmesse entro la data di scadenza di presentazione della domanda, con le predette modalità. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione del recapito, da ritardate ricezioni da parte dei candidati di avvisi di convocazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie inadempienze o a cause di forza maggiore. In caso di mancata ricezione dell'avviso di ricevimento riguardante la spedizione della domanda di partecipazione al concorso, i candidati potranno rivolgersi, successivamente alla pubblicazione del calendario della prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali, al

numero verde 803.160 delle Poste italiane oppure direttamente alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2^a Divisione – 1^a Sezione ai numeri 06517050356 o 06517050357.

7. La Direzione generale per il personale militare si riserva la facoltà di far regolarizzare le domande che, spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi all'allegato A al presente decreto.
8. L'Amministrazione non prenderà in considerazione:
 - a) le domande inviate con modalità diverse da quelle stabilite ai precedenti commi 1 e 3, ad eccezione di quanto previsto al comma 4;
 - b) le domande prive di firma ovvero prive di firma autografa o non originale;
 - c) le domande spedite oltre il termine indicato al precedente comma 1, lettera c);
 - d) le integrazioni delle domande riguardanti titoli di merito e/o di preferenza pervenute oltre la data di scadenza della presentazione delle domande oppure, entro la data di scadenza, ma prive della fotocopia di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validità, ad eccezione del titolo di studio per coloro che lo conseguiranno entro il 2010;
 - e) le domande di partecipazione spedite tramite comandi militari quando non previsto, ovvero fatte pervenire a mezzo posta militare.

Articolo 4

Istruttoria delle domande dei candidati militari

1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione da parte dei militari in servizio, devono:
 - a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è in possesso dei requisiti richiesti al comma 2 del precedente articolo 2. Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti deve essere compilato il modello in allegato C al presente decreto da trasmettere, corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2^a Divisione – 1^a Sezione “13° concorso allievi marescialli dell'Esercito”, casella postale n. 15318 – Ufficio poste italiane, 00143 Roma Laurentino, a mezzo posta assicurata, entro 7 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Entro lo stesso termine, una copia dell'allegato predetto deve essere inviata anche via e-mail all'indirizzo r1d2s1@persomil.difesa.it;
 - b) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L'ente di destinazione assumerà la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale. Del trasferimento dovrà essere contestualmente informata la Direzione generale per il personale militare;
 - c) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, etc.).
2. Per i concorrenti in servizio che risulteranno idonei e utilmente collocati nella graduatoria della prova scritta di accertamento delle qualità culturali prevista all'articolo 7 i rispettivi comandi dovranno predisporre in un plico sigillato:
 - a) copia della documentazione matricolare aggiornata alla data di scadenza del bando;
 - b) copia della documentazione caratteristica raccolta in ordine cronologico relativa agli ultimi due anni, o al periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, corredata dall'attestazione e dalla dichiarazione di completezza.

Il plico sigillato dovrà essere consegnato dal candidato militare convocato per sostenere la prova ginnica al personale preposto presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

Articolo 5

Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni e sottocommissioni:
 - a) commissione esaminatrice;
 - b) sottocommissione tecnica per la prova ginnica;
 - c) sottocommissione medica per gli accertamenti sanitari;
 - d) sottocommissione tecnica per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un dirigente ovvero un ufficiale superiore di grado equiparato, presidente;
 - b) quattro ufficiali superiori in servizio permanente, di cui uno medico, membri;
 - c) un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, fascia retributiva non inferiore a F3, con profilo professionale non inferiore a funzionario di amministrazione, membro;
 - d) un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, con profilo professionale non inferiore a collaboratore di amministrazione ovvero un ufficiale inferiore in servizio permanente di grado equiparato, segretario.
3. Le sottocommissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), presiedute ognuna da un ufficiale superiore scelto tra i quattro componenti della citata commissione esaminatrice, saranno composte come di seguito indicato:
 - a) sottocommissione tecnica per la prova ginnica:
 - 1) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - 2) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano qualificato istruttore militare di educazione fisica, membro;
 - 3) un ufficiale inferiore, segretario;
 - b) sottocommissione medica per gli accertamenti sanitari: due ufficiali superiori medici, membri;
 - c) sottocommissione tecnica per l'accertamento attitudinale:
 - 1) un ufficiale perito settore attitudinale, membro;
 - 2) un ufficiale psicologo, membro;
 - 3) un ufficiale inferiore, segretario.

Articolo 6

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) accertamento delle qualità culturali;
 - b) prova ginnica;
 - c) accertamenti sanitari;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) valutazione dei titoli di merito.
2. All'atto della presentazione per l'effettuazione delle prove e degli accertamenti previsti dall'iter concorsuale il candidato dovrà esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Alla presentazione per l'accertamento delle qualità culturali dovrà inoltre essere esibita una copia della

domanda di partecipazione al concorso e la ricevuta di accettazione della raccomandata (mod. 22) rilasciata dall'ufficio postale, comprovante il giorno di spedizione.

3. I concorrenti che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione non può essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove e quindi esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni agli interessati.
4. L'Amministrazione militare non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali dei concorrenti lasciati incustoditi nel corso della prova e degli accertamenti di cui al comma 1.

Articolo 7

Accertamento delle qualità culturali

1. I concorrenti dovranno sostenere una prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali consistente nella somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (almeno il 50% dei quesiti) anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia e di logica matematica (aritmetica, algebra e geometria). La prova sarà effettuata presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (CSRNE), via Mezzetti, 2 – Foligno (PG).
2. L'ordine di convocazione, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale, del 23 marzo 2010. La stessa Gazzetta ufficiale potrà contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta ed anche eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto all'articolo 16.
3. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza nonché portare carta da scrivere, appunti o manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. E' vietato, altresì, l'uso di computer, apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. L'inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice comporta l'esclusione dalla prova. Analogamente, è escluso il candidato che durante la prova è sorpreso a copiare. La commissione esaminatrice ed il personale di supporto curano l'osservanza delle disposizioni emanate ed hanno facoltà di intervenire adottando i provvedimenti ritenuti necessari.
4. Al termine della prova sarà formata la graduatoria di merito. Il punteggio massimo che la commissione potrà assegnare sarà di 70 punti. I candidati che conseguiranno un punteggio inferiore a 30 punti saranno giudicati inidonei. Saranno ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali, secondo l'ordine della graduatoria di merito dell'accertamento delle qualità culturali, i primi 560 candidati idonei e coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
5. Gli ammessi alle successive prove concorsuali riceveranno formale comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma o, se possibile, tramite messaggio di posta elettronica o sms, secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno considerarsi non ammessi ed ogni ulteriore notizia in merito potrà essere chiesta al Servizio relazioni con il pubblico al n. 06517051012. L'esito della prova sarà altresì reso noto, a puro titolo informativo, sui siti internet www.difesa.it/concorsi e www.esercito.difesa.it ed intranet www.persomil.sgd.difesa.it.

Articolo 8

Documentazione da produrre per l'ammissione alla prova ginnica,
agli accertamenti sanitari ed attitudinali

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dell'accertamento delle qualità culturali saranno convocati presso il citato Centro di selezione per essere sottoposti alla prova ed agli accertamenti previsti ai successivi articoli 9, 10 e 11. Gli assenti al momento dell'inizio della prova ginnica e degli accertamenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, salvo quanto previsto all'articolo 16. La permanenza presso il Centro di selezione sarà presumibilmente di 6 giorni.
2. Per essere sottoposti alla prova ed agli accertamenti, i candidati dovranno sottoscrivere, all'atto della presentazione presso il Centro di selezione, la dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo quanto indicato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, e consegnare la seguente documentazione:
 - a) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
 - b) copia non autenticata del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. I diplomi di durata quadriennale dovranno essere corredati da apposita documentazione attestante il superamento dell'anno integrativo. I concorrenti che, alla data di convocazione per sostenere la prova ginnica, gli accertamenti sanitari e gli accertamenti attitudinali, non hanno ancora sostenuto gli esami di maturità o concluso l'anno integrativo, dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione, da consegnare al personale incaricato, riguardante la temporanea mancanza del titolo di studio. I medesimi concorrenti, se giudicati idonei ai citati accertamenti, dopo aver sostenuto l'esame di maturità dovranno produrre, entro il terzo giorno successivo, una copia del diploma o certificato sostitutivo o dichiarazione sostitutiva del medesimo con l'indicazione del voto conseguito ed inviarla alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2^a Divisione – 1^a Sezione, viale dell'Esercito, 186 – 00143 Roma (fax numero 06517052766) corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;
 - c) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate presso il Servizio sanitario nazionale (SSN) e che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport; la data del certificato non dovrà essere anteriore ad un anno dal giorno di presentazione;
 - d) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento strumentale del G6PD (metodo quantitativo) eseguito presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate presso il SSN non oltre i sei mesi antecedenti la data di convocazione agli accertamenti sanitari. Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanità militare il 30 agosto 2007 e il 20 settembre 2007 nonché della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata dalla stessa Direzione generale l'11 gennaio 2008, i soggetti che presentano alterazioni dell'attività di "G6PD", consapevoli delle sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno produrre il modello di certificato medico di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale modello sarà presentato dal candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari. Inoltre i soggetti in questione, in sede di visita medica effettuata dalla commissione per gli accertamenti sanitari, se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - e) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di

struttura sanitaria accreditata presso il SSN) attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3^a o 4^a generazione, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la convocazione per gli accertamenti di cui ai successivi articoli 9, 10 ed 11;

f) certificato medico relativo all'accertamento dei markers dell'epatite B e C rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata presso il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il SSN); la data del certificato non dovrà essere anteriore ai tre mesi dal giorno di presentazione.

3. Il candidato di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovrà presentare:

a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate presso il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il SSN);

b) referto originale del test di gravidanza eseguito non anteriormente a sette giorni precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o strutture sanitarie private accreditate presso il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il SSN). Se le concorrenti non esibiscono il referto, ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza delle prove e degli accertamenti, saranno sottoposte al test di gravidanza. In caso di positività del test, la concorrente non sarà sottoposta ad alcuna prova o accertamento e la competente sottocommissione si asterrà dalla pronuncia del giudizio a mente dell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare; se lo stato di gravidanza persiste anche nei venti giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria finale di merito la candidata è esclusa dal concorso.

4. I certificati/referti di cui alle lettere c), d), ed e) del comma 2 e lettera a) del comma 3 devono essere consegnati in originale o in copia conforme se gli originali sono già in possesso dell'Amministrazione e ancora in corso di validità secondo i limiti temporali indicati. In quest'ultimo caso il concorrente dovrà indicare per iscritto la data, il luogo e l'Amministrazione che detiene la documentazione in originale, utilizzando la dichiarazione di cui all'allegato G al presente bando. La mancata presentazione anche di uno soltanto dei suddetti certificati/referti, ovvero la non conformità degli stessi, determinerà la non ammissione agli accertamenti sanitari e la conseguente esclusione dal concorso. Il candidato, se ne è in possesso, potrà produrre anche eventuali esami radiografici del torace.

5. I candidati in possesso di titoli di merito di cui all'articolo 12 del presente bando o di titoli di preferenza di cui all'articolo 13 dovranno consegnare copia degli stessi unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato H che costituisce parte integrante del presente bando e fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

6. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 9

Prova ginnica

1. I candidati idonei all'accertamento delle qualità culturali e utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente articolo 7 saranno sottoposti, da parte della competente sottocommissione tecnica, alle prove ginniche previste nel presente bando.
2. Al termine delle prove la sottocommissione tecnica emetterà un giudizio di idoneità con l'attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti ovvero un giudizio di inidoneità.
3. La prova ginnica sarà suddivisa in quattro fasi e si svolgerà con le modalità ed i criteri indicati nell'allegato I.
4. Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove ginniche coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, dovessero interromperle per qualsiasi causa. Allo stesso modo, non saranno prese in considerazione richieste di ripetizione della prova da parte di concorrenti che avessero portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, la prova ginnica.
5. Il mancato superamento, nonché il superamento delle prove obbligatorie (corsa piana e piegamenti sulle braccia) oltre il tempo massimo stabilito comporteranno l'esclusione dalle prove successive. Il superamento di una o di entrambe le prove facoltative comporterà unicamente un incremento del punteggio da attribuire alla prova ginnica.
6. I concorrenti che prima dell'inizio della prova accusano un'indisposizione dovranno farlo immediatamente presente alla sottocommissione tecnica per la prova ginnica la quale provvederà agli adempimenti indicati al comma 7.
7. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova ginnica, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o, se militari, dal dirigente del servizio sanitario dell'ente d'appartenenza, che sarà valutata dalla sottocommissione tecnica per la prova ginnica. Questa, sentito il parere del dirigente del Servizio sanitario del CSRNE o suo incaricato, invierà l'interessato presso la sottocommissione medica che adotterà i provvedimenti necessari. Se il candidato non è in grado di sostenere la prova, la predetta sottocommissione medica proporrà alla Direzione generale di convocare il candidato in altra data se, in relazione al tempo di recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata, la stessa è compatibile con le date di svolgimento delle prove. Ai concorrenti che risultano impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta, la sottocommissione tecnica per la prova ginnica attribuirà il giudizio di inidoneità. Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I concorrenti che risultano assenti nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta saranno invece considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.

Articolo 10

Accertamenti sanitari

1. I candidati risultati idonei alla prova ginnica, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico redatto su apposito modulo come da allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, saranno sottoposti, da parte della sottocommissione medica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) agli accertamenti sanitari al fine di accertare il possesso dell'idoneità psico-fisica all'espletamento del corso e al servizio permanente quale maresciallo dell'Esercito.
2. Requisiti per l'idoneità psico-fisica sono:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61 rispettivamente per i concorrenti di sesso maschile e femminile;
 - b) visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio con lenti frontali ben tollerate (da portare a seguito); senso cromatico normale;

- c) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. La sottocommissione medica, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
- a) visita cardiologica con E.C.G.;
 - b) visita oculistica;
 - c) visita otorinolaringoiatrica;
 - d) visita psicologica e psichiatrica;
 - e) analisi delle urine complete con esame del sedimento;
 - f) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) glicemia;
 - 3) creatininemia;
 - 4) transaminasemia (ALT–AST);
 - 5) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 6) eventuale verifica del G6PD con metodo quantitativo.

La sottocommissione potrà, inoltre, procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico–legale.

4. La sottocommissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti ed in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo minimo:
- a) psiche PS 2;
 - b) costituzione CO 2;
 - c) apparato cardio–circolatorio AC 2;
 - d) apparato respiratorio AR 2;
 - e) apparati vari AV 2;
 - f) apparato osteo–artro–muscolare superiore LS 2;
 - g) apparato osteo–artro–muscolare inferiore LI 2;
 - h) vista VS 2 (con riferimento a quando stabilito nel comma 2, lettera b);
 - i) udito AU 2.

Tale profilo minimo dovrà essere conservato per tutta la durata del corso.

5. Ai candidati giudicati idonei quali allievi marescialli, ma con deficit G6PD, la sottocommissione farà sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione conforme al citato allegato F.
6. La sottocommissione medica per gli accertamenti sanitari, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato, che dovrà apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- “idoneo quale allievo maresciallo dell'Esercito”, con l'indicazione del profilo sanitario;
 - “inidoneo quale allievo maresciallo dell'Esercito” con l'indicazione della causa di inidoneità.
- Il giudizio è definitivo e non comporta l'attribuzione di punteggio.
7. Ai candidati minorenni, risultati inidonei agli accertamenti sanitari, sarà comunicato il solo giudizio di inidoneità provvedendo successivamente, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore, a precisare la specifica diagnosi formulata.

8. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali è scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro e non oltre i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa sottocommissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo articolo 11. Se i candidati non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità fisica saranno giudicati "inidonei". Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, sarà definitivo.

Articolo 11

Accertamento attitudinale

1. I candidati giudicati idonei agli accertamenti sanitari, nonché quelli ammessi con riserva ai sensi dell'articolo 10, comma 8, saranno sottoposti a cura della competente sottocommissione tecnica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) all'accertamento attitudinale. Tale accertamento, inteso a valutare le qualità attitudinali e caratterologiche necessarie all'arruolamento quali allievi marescialli, prevede lo svolgimento di una serie di prove (test e questionario informativo) ed un'intervista di selezione individuale condotta da ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il citato CSRNE.
In particolare, attraverso tale accertamento saranno valutate le potenzialità adattative, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali del candidato.
2. Al termine dell'accertamento attitudinale la sottocommissione preposta esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio.

Articolo 12

Titoli di merito

1. La commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria finale, valuterà per i soli candidati idonei, i seguenti titoli di merito attribuendo i punteggi di seguito indicati:
 - a) essere in servizio quale ufficiale in ferma prefissata ovvero congedato al termine della ferma predetta o quale ufficiale di complemento in ferma biennale con giudizio non inferiore a "nella media" o qualifiche corrispondenti: 1 punto per ogni anno di servizio prestato o frazione superiore a 6 mesi completati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, fino ad un massimo di 3 punti;
 - b) essere in servizio quale volontario in ferma breve, ferma prefissata annuale o ferma prefissata quadriennale dell'Esercito ovvero congedato senza demerito al termine delle predette ferme con un giudizio non inferiore a "nella media" o qualifiche corrispondenti: 1 punto per ogni anno di servizio prestato o frazione superiore a 6 mesi completati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, fino ad un massimo di 4 punti;
 - c) aver conseguito il diploma di maturità classica o di maturità scientifica presso le Scuole militari dell'Esercito: 1 punto;
 - d) essere in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica o titolo universitario equipollente ovvero del diploma di maestro dello sport rilasciato dal CONI al termine di un corso di durata triennale: 5 punti.
2. Il punteggio massimo attribuibile per il possesso dei titoli di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) non può essere superiore a 4 punti.
Il punteggio complessivo derivante dalla valutazione dei titoli di merito è pari a 10 punti.

3. I titoli di merito di cui al presente articolo, ad eccezione del titolo di studio per coloro che lo conseguiranno entro il 2010, dovranno essere:
 - a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;
 - c) documentati all'atto della presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito in occasione della convocazione per la prova ginnica, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 5.

Articolo 13

Graduatoria finale di merito

1. La commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito dei concorrenti idonei secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti all'accertamento delle qualità culturali, alla prova ginnica e nella valutazione dei titoli di merito. A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione presso il citato Centro di selezione in occasione della convocazione per la prova ginnica. In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.
2. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale per il personale militare. La graduatoria di merito del concorso sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale. Dal giorno di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Articolo 14

Documentazione amministrativa

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito riceveranno comunicazione da parte della Direzione generale per il personale militare e dovranno produrre, all'atto della presentazione presso la Scuola sottufficiali dell'Esercito per la frequenza del corso biennale, la seguente documentazione:
 - a) certificazione attestante le vaccinazioni effettuate;
 - b) certificato medico relativo all'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
 - c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti:
 - 1) la data e il luogo di nascita;
 - 2) il possesso della cittadinanza italiana;
 - 3) il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;
 - d) certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
2. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 15

Ammissione e svolgimento del corso di formazione e specializzazione

1. La Direzione generale per il personale militare, subordinatamente alla possibilità di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, convocherà i vincitori presso la Scuola sottufficiali dell'Esercito per la frequenza del corso di formazione e specializzazione.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso la citata Scuola nel giorno e nell'ora fissati dalla Direzione generale per il personale militare nella lettera di convocazione. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia e comporterà l'esclusione dal corso. La citata Direzione generale potrà autorizzare i vincitori, per comprovati motivi, a differire la presentazione fino al settimo giorno dalla data d'inizio del corso, ad istanza dell'interessato da trasmettere a mezzo fax n. 06517052766 entro 48 ore dall'avvenuto impedimento.
3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del dirigente del servizio sanitario della citata Scuola. I candidati riscontrati "inidonei" alla predetta visita medica per la perdita di uno o più requisiti previsti dal bando saranno immediatamente inviati alla competente Commissione medico-legale per l'accertamento dell'idoneità fisica quali allievi marescialli. Sia nel caso di giudizio di inidoneità sia nel caso di temporanea inidoneità superiore a trenta giorni i candidati saranno immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata. Il dirigente del servizio sanitario farà sottoscrivere ai vincitori con deficit di G6PD apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al citato allegato F.
4. L'Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di ricoprire i posti che entro i primi 30 giorni decorrenti dalla data di inizio del corso si renderanno disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneità alla visita medica di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.
5. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale obbligo di ferma saranno considerati rinunciatari.
6. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati in servizio o in congedo, nonché il personale appartenente alle Forze di polizia o ai Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso ed assumere la qualifica di allievo maresciallo previa rinuncia al grado ed alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza. Gli ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal corso per allievi marescialli, possono essere reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualità di allievo maresciallo, sarà reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, ed il tempo trascorso presso le scuole sarà computato nell'anzianità di grado. Il personale di truppa in ferma prefissata o rafferma se dimesso dal corso può essere reimpiegato, previa sottoscrizione di assenso, nei reparti/enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. Gli stessi sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito ed i periodi trascorsi in qualità di allievo sono computati nella ferma o rafferma. In mancanza di assenso il predetto personale sarà inviato al proprio domicilio. Durante la frequenza del corso agli allievi competono, se più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.
7. All'atto dell'arruolamento gli allievi marescialli, iniziando il corso presso la Scuola sottufficiali dell'Esercito, si impegnano ad accettare l'assegnazione ad una delle specializzazioni previste in relazione alle esigenze della Forza armata e secondo le modalità stabilite dallo Stato maggiore dell'Esercito. Gli allievi marescialli, dopo l'assegnazione alle specializzazioni, dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si vincolano ad ulteriore ferma di cinque anni, prevista dall'art. 11, comma 9 del citato decreto legislativo n. 196/1995, decorrente dal termine

di quella iniziale di due anni. Gli allievi che non sottoscriveranno tale dichiarazione saranno prosciolti.

8. Gli allievi saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione della difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea di 1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo ovvero in Scienze infermieristiche presso l'Università degli studi di Tor Vergata di Roma. A tal fine, gli ammessi al corso di formazione e specializzazione presso la Scuola sottufficiali dell'Esercito che risulteranno già in possesso del diploma di laurea in "Scienze organizzative e gestionali", potranno essere iscritti esclusivamente al corso di studi per il conseguimento del diploma di laurea in "Scienze infermieristiche"; viceversa, coloro che risulteranno già in possesso del diploma di laurea in "Scienze infermieristiche" potranno essere iscritti esclusivamente al corso di studi per il conseguimento del diploma di laurea in "Scienze organizzative e gestionali". Gli ammessi alla Scuola sottufficiali dell'Esercito che hanno già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere. Il corso di formazione e specializzazione prevede lo svolgimento di attività didattiche a livello universitario ed istruzioni militari teoriche-pratiche in particolare, come previsto dalla normativa vigente, con studi ed attività pratiche (corso di formazione e di specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali) e con l'acquisizione della conoscenza di una lingua straniera.
9. Il corso di formazione e specializzazione, che sarà comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, avrà la durata di due anni e sarà articolato in tre fasi delle quali la prima finalizzata alla formazione etico-militare degli allievi ed alla istruzione tecnico-professionale di base; la seconda al completamento della preparazione tecnico-professionale in relazione alla specializzazione di assegnazione; la terza allo svolgimento delle attività connesse all'effettuazione dell'esame finale. Al termine di ciascuna fase per essere ammessi alla successiva gli allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche previste dal regolamento interno della Scuola sottufficiali dell'Esercito.
10. Gli esami finali consisteranno in prove volte ad accertare negli allievi il possesso delle capacità di base per compiere interventi di natura tecnico-operativa, delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato, della piena corrispondenza dei doveri e delle responsabilità connessi all'esercizio delle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo dei marescialli. Dopo il superamento degli esami finali del corso, gli allievi saranno nominati, sulla base della relativa graduatoria di merito, marescialli in servizio permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali e saranno ammessi alla frequenza del corso di perfezionamento.

Articolo 16

Disposizioni amministrative e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento della prova e degli accertamenti del concorso sono a carico dei concorrenti. Ai concorrenti in servizio militare deve essere concessa la licenza straordinaria della durata limitata al/ai giorno/i di effettuazione della prova e degli accertamenti più il tempo necessario per il raggiungimento della sede delle prove e per il rientro nella sede di servizio. Non può essere rilasciato il certificato di viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere le prove per motivi dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria dovrà essere commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
2. Durante la fase delle prove ginniche, delle visite mediche e degli accertamenti attitudinali i concorrenti potranno usufruire, compatibilmente con le disponibilità logistiche del momento, di vitto e di alloggio a carico del CSRNE.
3. I candidati incorporati in qualità di volontari successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso dovranno comunicare alla Direzione generale per il

personale militare a mezzo fax la denominazione e l'indirizzo dell'Ente presso il quale prestano servizio. I candidati medesimi hanno altresì l'obbligo di informare per iscritto il reparto/ente d'incorporamento della partecipazione al concorso.

4. La lettera di convocazione alla prova ginnica ed agli accertamenti sanitari e attitudinali dovrà essere esibita al personale preposto all'atto della presentazione presso la sede stabilita per l'effettuazione delle prove.
5. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, per la prova di accertamento delle qualità culturali e per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, la Direzione generale per il personale militare, compatibilmente con il calendario della prova e degli accertamenti predetti, potrà fissare una nuova ed ultima data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a:
 - a) motivi di salute, debitamente documentati da struttura sanitaria pubblica;
 - b) concomitanza della data di convocazione con il giorno di svolgimento degli esami di maturità;
 - c) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal comando di appartenenza per i militari in servizio.

Al fine di ottenere il differimento il concorrente o, per i militari in servizio, il comando di appartenenza, dovrà trasmettere, entro le 24 ore dalla data in cui è prevista la convocazione, l'istanza di differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità a mezzo fax al numero 06517052766. Le richieste incomplete non verranno prese in considerazione.

6. Il Ministero della difesa provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove d'esame.
7. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente bando di concorso potrà essere contattato il Servizio relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare al numero 06517051012.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. I diritti di cui al precedente comma potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento, fino

all'immissione nel ruolo dei marescialli, è il Direttore della 2^a Divisione reclutamento sottufficiali della Direzione generale per il personale militare.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per il controllo secondo le normative vigenti e verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2010

f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)